

**Avv. Giorgio Filippo Alfonso**

via D. Cimarosa n. 19 (98076) Sant'Agata di Militello (Me),  
viale Eritrea n. 20 (00199) Roma (RM) c/o avv. G. Giuttari  
peo: avvocatofilippo@libero.it; pec: giorgiofilippoalfonso@pec.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

**CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A.**

Nell'interesse della dott.ssa **Francesca FICHERA** (CF. FCHFNC78C51C351E) nata a Catania il 11.03.1978, residente ad Aci Castello (CT), via Teocrito n. 4, elettivamente domiciliata digitalmente all'indirizzo pec giorgiofilippoalfonso@pec.it, congiuntamente all'avv. **Giorgio Filippo ALFONSO** (C.F. LFNGGF84M26I199V), del Foro di Patti, che la difende in virtù di procura alle liti rilasciata in atto separato che si allega, il quale dichiara ai fini delle comunicazioni e notificazioni:

pec: giorgiofilippoalfonso@pec.it

fax: 0941911965

**CONTRO**

- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA** (C.F. 02772010878), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Piazza Università n. 2 (c.a.p. 95131) Catania (CT);
- **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (C.F. 96446770586), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

**PER L'ANNULLAMENTO**

- del "verbale n. 3 II grado all. c", pubblicato sul sito dell'Università di Catania in data 02.10.2020, contenente i risultati dei test preselettivi per la Scuola Secondaria di II grado, per l'Anno Accademico 2019/20, nella parte in cui riporta il punteggio di 20,50 per l'odierna ricorrente, e l'esito "non ammessa";
- del verbale "Correttore questionario 000014" nella parte in cui riporta come risposta esatta la sola lettera d;
- del provvedimento dell'Università di Catania del 07.10.2020, a firma del dott. Caruso, con cui è stato rigettato il reclamo proposto dalla dott.ssa Francesca Fichera;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche non conosciuto, lesivo dei diritti della ricorrente

### PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto della ricorrente ad essere ammessa alle prove scritte, e quindi alle successive prove della selezione, e

### PER LA CONDANNA

- della pubblica amministrazione alla correzione del punteggio riportato dalla ricorrente nella prova preliminare, e ad ogni conseguente atto dovuto;

- *ex art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a.*, a disporre le misure idonee ad assicurare l'attuazione dell'emananda decisione, compresa la nomina di un commissario *ad acta*, con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza

### PREMESSO

1. Con Decreto n. 568 del 24.02.2020 (all. 1), il Rettore dell'Università degli Studi di Catania ha emanato il Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 e del D.M. n. 95 del 12.02.2020, per l'anno accademico 2019/2020 (c.d. **TFA Sostegno**), della durata non inferiore a otto mesi (art. 7 co. 12 del Bando).

Per quanto qui di interesse, il Bando prevede che *“L'Università di Catania dispone di...n. 200 posti per gli abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria di 2° grado”* (art. 1 co. 3 let. d).

*Ex art. 5 co. 1,2 e 3 “1. La procedura di ammissione si articola in una prova di accesso e nell'attribuzione di un massimo di 10 punti ai titoli valutabili.*

2. *La prova di accesso è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:*

- a) *competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;*
- b) *competenze su empatia e intelligenza emotiva;*
- c) *competenze su creatività e pensiero divergente;*
- d) *competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.*

3. ***La prova di accesso** si articola in:*

- a) *un test preliminare;*
- b) *una prova scritta;*
- c) *una prova orale”.*

In base all'art. 5 co. 6 del Bando *“Il test preliminare e la prova scritta, secondo quanto previsto dal DM 30 settembre 2011, allegato C, saranno volte a*

verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso da parte del candidato di:

- Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate secondo i quattro gradi di scuola;

- *Competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimento nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;*

- *Competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;*

- *Competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione inter-istituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.*

*La prova orale verterà sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali”.*

*Ex art. 7 co. 1 “Al termine di tutte le fasi della prova di ammissione, viene redatta la graduatoria dei candidati che le abbiano superate, distinta per grado di scuola. Essa si ottiene sommando, ai punteggi ottenuti dai singoli candidati nelle tre fasi di selezione, il punteggio attribuito ai titoli dai medesimi presentati”.*

2. Ha regolarmente presentato domanda di partecipazione la dott.ssa Francesca Fichera, con riferimento alla Scuola Secondaria di Secondo Grado (all. 2), sostenendo la prova preliminare in data 01.10.2020 (codice fronte 086683, codice A.C. 400515, questionario n. 000014, cfr. all. 3), nella quale ha riportato il **punteggio totale di 20,50, con esito “non ammesso”** (posizione 476, all. 4, pag. 18). **L'ultimo degli ammessi ha riportato il voto di 21** (posizione 411, codice A.C. 400120, cfr. all. 4, pag. 15).
3. Tuttavia, il punteggio attribuito alla dott.ssa Francesca Fichera è errato, poiché, con riferimento alla domanda n. 28 del test preselettivo somministratoLe, il correttore (all. 5) ha indicato come corretta la risposta “d”, mentre - per quanto di seguito si dirà ed è riscontrabile documentalmente (all. 9-17) - **anche la**

risposta “a”, data dalla dott.ssa Fichera (cfr. all. 3 pag. 11), è da ritenersi corretta, e addirittura appare più pertinente rispetto alla formulazione della domanda.

La mancata attribuzione dell’ulteriore punteggio di 0,50, con riferimento alla domanda n. 28, ha quindi determinato l’esclusione dell’odierna ricorrente dall’elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta, che si è tenuta in data 21.10.2020.

4. In particolare, la domanda, in materia di psicologia, era formulata con il seguente tenore: “028. Edward De Bono ha elaborato la teoria:  
A) del pensiero laterale complementare al pensiero verticale  
B) del solo pensiero laterale  
C) del pensiero laterale e convergente  
D) del pensiero laterale contrapposto al pensiero verticale  
E) del pensiero laterale contrapposto al pensiero divergente”
5. La dott.ssa Francesca Fichera ha immediatamente fatto reclamo avverso il punteggio riportato (all. 6), che è stato tuttavia rigettato (all. 7) dall’Università di Catania, che ha rappresentato che “*Come precisato dal comitato di redazione dei test, “De Bono basa le sue teorie sul pensiero laterale che è un pensiero opposto a quello verticale. Possiamo paragonare i due pensieri ai colori bianco e nero, essi possono anche coesistere ma è chiaro che il colore nero sia l’opposto del bianco, come i due pensieri che pertanto sono contrapposti”*. Il Comitato cioè ha ritenuto corretta la risposta “d” perché il pensiero laterale è da considerare opposto a quello verticale, ma non ha fatto riferimento - così come è formulata la domanda – alla teoria di Edward Bono, che invece espressamente parla di “pensiero laterale complementare al pensiero verticale” (cfr. successivo motivo n. 1).
6. Con ordinanza cautelare n. 7173 del 19.11.2020, resa nella causa Rg n. 8105/2020 (all. 8), Codesto On.le Tribunale Amministrativo (sez. IIIbis) ha già trattato la medesima fattispecie, relativa allo stesso concorso e alla stessa questione in fatto e diritto, su ricorso presentato da una Collega della ricorrente, incorsa nella medesima problematica, e, ritenendo che “*nel caso di specie parte ricorrente abbia fornito degli elementi probatori particolarmente rilevanti e approfonditi (n.d.r. gli stessi che si producono con il presente ricorso) sull’ambiguità delle risposte contenute alla domanda del test in questione dei quali il Collegio non può non tener conto ai fini dell’odierna pronuncia cautelare*”, ha accolto l’istanza cautelare presentata e, per l’effetto, ha sospeso il provvedimento di non ammissione della Collega della ricorrente alla prova scritta del TFA e disposto la Sua ammissione con riserva alla prova scritta della selezione in argomento.

\*\*\*

Tanto premesso, la dott.ssa **Francesca Fichera** (C.F. CVLLNI90B41E017N), *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, *in parte qua*, previa emanazione delle più conducenti misure cautelari, per i seguenti

### MOTIVI

#### 1. VIOLAZIONE DELL'ART. 5 CO. 7 E 10 DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

1.1 il Bando prevede all'art. 5 comma 7 che "Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati ciascuno con cinque opzioni di risposta, **fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto**. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. **La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti**. Il test ha la durata massima di due ore".

L'art. 5 comma 10 stabilisce che "È **ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili** per gli accessi per ogni ordine di scuola. **Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito del test preliminare, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi**".

Nel caso di specie, **l'ultimo degli ammessi ha riportato il punteggio di 21** (posizione 411, codice A.C. 400120, cfr. all. 4, pag. 15), che è il limite che determina la soglia dell'ammissione alla successiva prova scritta.

1.2 Con riferimento alla domanda n. 28 del questionario n. 000014, poiché ha indicato la risposta "A" (cfr. all. 3 pag. 11) ritenuta errata dall'Università di Catania, l'odierna ricorrente **ha ricevuto il punteggio di 0, anziché di 0,50 (ex art. 5 co. 7 del Bando), che Le avrebbe consentito di conseguire il punteggio totale di 21, e quindi, in ex equo con l'ultimo graduato, di essere ammessa alle prove scritte (ex art. 5 co. 10 del Bando), che si terranno il prossimo 21.10.2020**.

1.3 Tuttavia, la risposta data dalla dott.ssa Fichera, soprattutto laddove considerata in relazione al modo in cui la domanda è stata formulata - che attiene a come Edward De Bono ha elaborato la propria teoria sul pensiero laterale - è corretta, ed è suffragata e dimostrata:

a) dalla **Consulenza tecnica di parte** (all. 9), a firma della dott.ssa Laura Pappalardo (dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, tessera n. 7541), già prodotta, per altra concorrente, nella causa rg n. 8105/2020, che ha ritenuto che **"il pensiero laterale contrapposto al pensiero verticale" quanto "il**

pensiero laterale complementare al pensiero verticale” siano affermazioni coerenti rispetto alla teoria dell’Autore Edward De Bono sul pensiero laterale in quanto “di fatto complementare al pensiero verticale”. Tale riferimento è

espresso dallo stesso Autore a pagina 6 del testo: *Edward De Bono, Il pensiero laterale, traduzione di Mario Carelli, Biblioteca Universale Rizzoli, ©1967;*

**b) dal testo sopracitato del prof. De Bono (all. 10 pag. 6, parte evidenziata), autore della teoria oggetto della domanda *de quo*, ove Lui stesso espressamente la definisce nei termini indicati dall’odierna istante e riportati nella risposta “A” del questionario;**

**c) dallo stesso Autore, Edward De Bono, interpellato attraverso il Suo sito ufficiale (<https://www.edwdebono.com>, cfr. all. 11), la cui risposta lascia addirittura propendere per l’ipotesi che la risposta A sia invero quella più pertinente al Suo pensiero.**

**d) dall’estratto del libro “Identità dinamica: tra metodo e pensiero laterale” (all. 12) di Andrea Barbato e Altri, ove, a pag. 47, si rinviene che “...Edward De Bono che ha teorizzato i principi base e ha studiato alcuni approcci per incentivarne l’uso. Egli teorizza la convivenza di due atteggiamenti propri dell’indole umana, il pensiero verticale, che è sequenziale e metodologico, e il pensiero laterale che è strettamente connesso con la creatività e la sperimentazione. «Il pensiero laterale non è un surrogato del pensiero verticale. Entrambi sono necessari e sono complementari. Il pensiero laterale è produttivo. Il pensiero verticale è selettivo»;**

**e) dall’estratto del libro “Parole e paroloni di management. Storia, parole, e protagonisti del pensiero” di Mario Grasso (all. 13), in cui, a pag. 79 viene rappresentato che “Pensiero laterale. Concetto sviluppato da De Bono, indica la possibilità di ricercare la soluzione ai problemi attraverso la creatività e mezzi non ortodossi e apparentemente illogici. Procedo in modo non lineare, seguendo traiettorie anomale. È complementare al pensiero verticale.**

**Pensiero verticale. Pensiero tradizionale, logico, che procede passo dopo passo e si sviluppa concatenando in modo lineare un’informazione all’altra. È complementare al pensiero laterale”;**

**f) dall’estratto del libro “Management pubblico e competenze nell’era dell’incertezza” di Sabrina Bandera e Altri (all. 14), ove, a pag. 46 viene riportato che “Il termine “pensiero laterale” (de Bono. 1970) è utilizzato per contrapporsi al pensiero razionale e critico, che è spesso descritto come verticale... Pensiero laterale e verticale sono due approcci complementari: spesso le soluzioni proposte da un processo creativo possono essere analizzate con un processo razionale per valutarle e identificare la reale applicabilità di queste”;**

- g) dall'articolo intitolato **“Eureka il fascino del pensiero laterale”** (all. 15), pubblicato sul sito <http://www.benesseresicurezza.it/eureka-il-fascino-del-pensiero-laterale>, in cui si afferma che **“Edward De Bono è noto in tutto il mondo per i suoi studi e i numerosi libri pubblicati sulla creatività, sulle abilità del pensiero ed in particolar modo sul pensiero laterale. Descrive due tipi di processi mentali opposti, ma complementari, il pensiero verticale o logico ed il pensiero laterale o creativo”**;
- h) dall'articolo **“pensiero laterale e intelligenza”** (all. 16), pubblicato sul sito <https://www.crescita-personale.it/articoli/competenze/intelligenza/pensiero-laterale-cos-e.html>, in cui viene in ordine al pensiero laterale si dice che **“Definito da De Bono come pensiero alternativo e complementare a quello verticale, il pensiero laterale consiste in una forma di pensiero non lineare e logico che percorre strade alternati alla razionalità per giungere alla soluzione”**;
- i) dall'articolo **“Perché dovremmo imparare ad usare il pensiero laterale?”** (all. 17), pubblicato sul sito <https://www.vedconsulting.it/2019/02/11/pensiero-laterale/#:~:text=Il%20Pensiero%20Laterale%20ci%20aiuta,fini%20di%20un%20ragionamento%20completo>, in cui si rinviene che **“È proprio il Pensiero Laterale teorizzato dallo psicologo Edward De Bono, quello che ci aiuterà a scardinare modelli e logiche preesistenti. Il Pensiero Laterale ci aiuta a “pensare fuori dagli schemi” e ad immaginare soluzioni così originali ed innovative da sorprendere anche noi stessi. Il Pensiero Verticale e quello Laterale sono complementari fra loro, quindi necessari l'uno all'altro ai fini di un ragionamento completo”**.

**1.4** La dott.ssa Francesca Fichera ha quindi diritto e interesse al riconoscimento della correttezza della risposta data, al conseguente incremento di 0,50 del proprio punteggio (da 20,50 a 21), e quindi all'ammissione alle successive fasi del concorso, e – in via cautelare – ha interesse e diritto all'ammissione con riserva alle prove suppletive scritte che l'Università dovrà predisporre, ovvero all'ottenimento di altra misura cautelare ritenuta opportuna in relazione alle circostanze del caso di specie.

**1.5** Sul piano Giurisprudenziale, in un caso assolutamente sovrapponibile a quello oggetto del presente ricorso, il T.A.R. Lazio – Roma, sez. III<sup>quater</sup>, ha così statuito: **“...è noto che, per costante giurisprudenza, se da un lato sussiste una certa discrezionalità nella elaborazione delle domande, dall'altro lato “non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97**

Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta". (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez.terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TARLazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018); d) alla luce di quanto sopra evidenziato **consegue l'illegittimità, in parte qua, dell'operato della PA nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata– ritenendo tuttavia erronea quella fornita al riguardo dalla ricorrente;**

Ritenuto pertanto di accogliere il presente ricorso, atteso che l'accoglimento del solo primo motivo è comunque condizione sufficiente per il raggiungimento della prescritta soglia di idoneità (21/30) da parte della ricorrente (la quale ha ottenuto 20,50 e con l'assegnazione di 1 punto in più per la correttezza della risposta comunque fornita al quesito n. 28 salirebbe a punti 21,50).

Ancora, di recente, negli stessi termini, è stato affermato che "la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in un caso analogo a quello in esame, a proposito della portata del vizio in argomento ha affermato che le conclusioni del verificatore "...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.

8.10. Secondo il giudice d'appello, pertanto, l'acclarata non univoca erroneità delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare l'attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l'appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata.

8.11. Il Collegio condivide tale conclusione, il cui accoglimento è peraltro maggiormente satisfattivo dell'interesse del ricorrente, ritenuto altresì che "la discrezionalità del giudice di organizzare le priorità nell'esame della materia del contendere secondo un determinato ordine logico resta pur sempre correlata all'interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela" (TAR Lazio III bis 30 aprile 2019 n. 5472, che sul punto richiama Cons. di Stato, Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4513 e TAR Puglia, Sez. III, 1 agosto 2013, n. 1223); la stessa consente,

peraltro, al contempo di meglio tutelare l'interesse pubblico alla prosecuzione ed al regolare svolgimento del corso, avviato ormai da diversi mesi.”(così la più volte richiamata sentenza della sezione)” (T.A.R. Lazio, sez. IIIquater, 03.04.2020, n. 2884).

Tutto quanto sopra dedotto costituisce applicazione del principio per cui “nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla” (T.A.R. Lazio, sez. IIIquater, 27/08/2019, n. 10628 T.A.R. Campania, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051)

#### **P.T.M.**

la dott.ssa **Francesca Fichera** (C.F. FCHFNC78C51C351E), *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

#### **CHIEDE**

- l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, *in parte qua*, previo accertamento del diritto della ricorrente ad essere ammessa alle prove scritte, e quindi alle successive prove del concorso, anche in forma suppletiva, con la condanna della pubblica amministrazione alla correzione del punteggio riportato dalla ricorrente nella prova preliminare, e ad ogni conseguente atto dovuto;
- ex art. 34, comma I, lett. e) c.p.a., la disposizione delle misure idonee ad assicurare l'attuazione dell'emananda decisione, compresa la nomina di un commissario ad acta, con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza;
- **In via istruttoria**, si chiede, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., laddove ritenuto conducente e necessario, di disporre una verifica al fine di appurare la correttezza della risposta fornita dalla ricorrente al quesito n. 28 del questionario n. 000014 (all. 3), e dunque, anche avuto riguardo ai documenti allegati (all. 9,10,11), confermare se, in base alla teoria del prof. Edward De Bono, il pensiero laterale possa intendersi come complementare al pensiero verticale e non solamente come contrapposto al pensiero verticale.

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Il *Fumus boni Juris* si evince da tutto quanto sopra dedotto.

Quanto al *Periculum*, si rileva che la selezione prevede, dopo la prova scritta, una prova orale, a cui, stilata la graduatoria dei vincitori, segue l'immediato inizio delle lezioni e del percorso formativo teorico-pratico, della durata minima di otto mesi. Dunque, “*richiamandosi il pregresso orientamento della*

*Sezione (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2017 n. 1949) che, nel bilanciamento degli opposti interessi in gioco, prevale l'aspettativa dei ricorrenti a mantenere integra, nelle more della decisione nel merito della controversia, la possibilità di partecipare alla procedura per la quale essi hanno proposto ricorso e che, quindi, i ricorrenti vanno ammessi con riserva alle prove suppletive aggiuntive di esame che il Ministero dovrà appositamente indire" (Cons. Stato, sez VI, ord. n. 4765 del 26.09.2017).*

Com'è noto, la selezione per l'accesso al TFA sostegno viene bandita con cadenza annuale, pertanto la ricorrente ha interesse all'immediato inserimento nel percorso formativo, al fine di non perdere la possibilità di portarlo a termine ed entrare nel mondo lavorativo della scuola in tempi ragionevoli e in conformità al percorso di studi ad oggi portato avanti.

Come detto, **con ordinanza cautelare n. 7173 del 19.11.2020 (Rg n. 8105/2020)**, Codesto On.le Tribunale Amministrativo ha già trattato **la medesima fattispecie, relativa allo stesso concorso e alla stessa domanda somministrata, su ricorso presentato da una Collega della ricorrente**, incorsa nella medesima problematica, ritenendo che *"nel caso di specie parte ricorrente abbia fornito degli elementi probatori particolarmente rilevanti e approfonditi sull'ambiguità delle risposte contenute alla domanda del test in questione dei quali il Collegio non può non tener conto ai fini dell'odierna pronuncia cautelare"*, e ha, quindi, accolto l'istanza cautelare presentata e, per l'effetto, ha sospeso il provvedimento di non ammissione alla prova scritta e disposto l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova scritta della selezione in argomento.

Si chiede pertanto che l'On.le Tribunale adito voglia disporre la **partecipazione con riserva** della dott.ssa Francesca Fichera alle successive prove suppletive aggiuntive scritte di esame che l'Amministrazione dovrà appositamente e celermente indire in ordine alla selezione per titoli ed esami per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, con riferimento alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, istituiti presso l'Università di Catania nell'a.a. 2019/20, ai sensi del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, del D.M. del 30 settembre 2011 e del D.M. n. 95 del 12 febbraio 2020, e comunque alle successive prove in cui si articola il concorso, **ovvero disporre le misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.**

In ogni caso, **ai sensi dell'art. 55 co. 10 c.p.a.**, si chiede che in sede cautelare venga **fissata la data dell'udienza di merito** ai fini della sollecita definizione del giudizio - peraltro vertente su una unica questione - e in particolare, ove

possibile, **alla data del 22.06.2021**, per la quale codesto On.le T.A.R., con ordinanza cautelare n. 7173 del 19.11.2020, ha previsto (fascia ore 12.00) **il merito della causa Rg n. 8105/2020, relativa allo stesso concorso e alle stesse questioni di fatto e diritto**, rispetto a cui con la presente **si propone istanza di trattazione congiunta**.

\*\*\*

Ai fini delle spese di giustizia, si rappresenta che la ricorrente ha fatto istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, ed è pertanto esentata dal pagamento del contributo unificato, che viene prenotato a debito.

Sant'Agata di Militello, lì 21.11.2020

Avv. Giorgio Filippo Alfonso